



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX*
D.LGS. 231/2001

PARTE SPECIALE F

DELITTI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Approvato in data 19 luglio 2018

INDICE

PARTE 1: FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/2001	3
1 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25 QUATER	3
PARTE 2: LE AREE A RISCHIO REATO E I RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	4
1 LE AREE A RISCHIO REATO	4
2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	4
3 PRINCIPI DI CONTROLLO PER AREA A RISCHIO	6
3.1 APPROVVIGIONAMENTI	7
3.2 FINANZA	16
3.3 AMMINISTRAZIONE E FISCALE	17

PARTE 1: FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/2001

1 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25 QUATER

L'articolo 25 quater del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha ampliato le fattispecie di reato da cui può sorgere la responsabilità dell'ente, introducendo i "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Nello specifico, il legislatore ha introdotto la punibilità dell'ente in relazione alla commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale o da leggi speciali (comma 1, articolo 25 quater del Decreto), ovvero in relazione alla commissione di delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo (comma 4, articolo 25 quater del Decreto). Il legislatore ha, quindi, previsto un rinvio "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi previste dal nostro ordinamento. Di seguito si riportano le principali fattispecie di reato rilevanti ai fini della presente Parte Speciale:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1. c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (Art. 280 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15.12.1979, n. 625, conv. con mod. nella legge 6.2.1980, n. 15);

- Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999.

Per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

PARTE 2: LE AREE A RISCHIO REATO E I RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

1 LE AREE A RISCHIO REATO

Con riferimento ai Reati di cui alla presente Parte Speciale, ad esito delle attività di *risk assessment* svolte, sono state individuate le seguenti aree a "rischio reato":

Area a "rischio"	Principali Organi / Unità Organizzative coinvolti																
	CdA	AD/DG	CS	DPRL	DOCT	DIV	DAFPC	DAA	DRUO	DLS	DAI	DCOMM	DTA	REC	DICT	IA	CT
APPROVVIGIONAMENTI	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FINANZA			✓				✓										✓
AMMINISTRAZIONE E FISCALE			✓				✓										✓

2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, individuati alla precedente Parte 1 e ritenuti rilevanti per Anas, i Destinatari del Modello, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 3 e dalle disposizioni normative interne esistenti, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nella precedente Parte 1 della presente Parte Speciale;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella precedente Parte 1 della presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

Inoltre, è fatto divieto di:

- utilizzare, anche occasionalmente, Anas o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che:
 - persegua finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
 - il beneficiario dei fondi li destinerà a tali gruppi;
 - le risorse finanziarie saranno utilizzate per commettere attentati alla sicurezza dei trasporti e degli aeroporti, alla vita e all'incolumità di agenti diplomatici, sequestri di persona e/o circolazione di armi, anche nucleari.
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- erogare liberalità a favore di enti e soggetti inseriti nelle cc.dd. Liste di Riferimento.

È altresì, fatto obbligo in particolare di:

- verificare se le operazioni finanziarie o commerciali che coinvolgono Anas e/o le società del Gruppo sono concluse con persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio, individuati nelle cd. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle cd. "Liste Nominative" (rinvenibili nel sito internet della Banca d'Italia, sezione Unità di informazione Finanziaria -U.I.F.- contrasto al finanziamento del terrorismo – liste) o con società controllate direttamente o indirettamente dai sopraindicati soggetti;
- controllare, in particolar modo, le operazioni svolte nell'ambito di attività di *merger & acquisition*, che possono originare flussi finanziari diretti verso paesi esteri;
- controllare le locazioni di immobili di proprietà del Gruppo, in astratto configurabili come attività a rischio, anche se si ritengono sufficienti gli adempimenti richiesti dall'Autorità di P.S.;
- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare che gli incarichi di rilevante valore siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche

verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: consultazione delle Liste di Riferimento, controllo dell'eventuale presenza nelle stesse, referenze personali, ecc.);

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* commerciali / finanziari;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari / ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- svolgere i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti derivanti da operazioni infragrupo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della Società, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni od operazioni straordinarie;
- individuare i requisiti minimi in possesso degli operatori economici;
- identificare un organo / unità organizzativa responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale.

3 PRINCIPI DI CONTROLLO PER AREA A RISCHIO

Con riferimento a tutte le aree a "rischio reato" indicate nel precedente paragrafo 1, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione del processo;
- esistenza di specifiche norme aziendali (protocolli) che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione del processo;
- esistenza di separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che la autorizza, il soggetto che la attua ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione del processo;
- archiviazione di tutta la documentazione connessa alla gestione del processo aziendale, anche al fine di garantirne la tracciabilità.

Di seguito, per ognuna delle aree a "rischio reato", individuate ad esito delle attività di *risk assessment*, sono elencate le attività sensibili, le fattispecie di reato considerate rilevanti, nonché i controlli specifici.

3.1 APPROVVIGIONAMENTI

ATTIVITÀ SENSIBILI

- Gestione piano degli approvvigionamenti
- Gestione *compliance procurement*
- Gestione qualificazione operatori economici e interpello
- Gestione affidamenti procedura ristretta
- Gestione affidamenti procedura aperta
- Gestione affidamenti procedura negoziata
- Gestione accesso atti gara
- Gestione eventi successivi alla stipula del contratto

FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Art. 25 Quater "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"

- *Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)*

"Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento".

- *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)*

"Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".

- *Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)*

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.

- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)*

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni”.

- *Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1. C.p.)*

“Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni”.

- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)*

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata”.

- *Finanziamento di condotte per finalità di terrorismo (art. 270-quinquies 1. C.p.)*

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”.

- *Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies 2. C.p.)*

“Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000”.

- *Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)*

“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia”.

- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)*

“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall’attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l’ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti”.

- *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)*

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l’uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell’articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica ovvero un grave danno per l’economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti”.

- *Atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)*

"E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici".

- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)*

"Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma".

- *Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)*

"Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione".

- *Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)*

"Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo".

- *Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)*

"Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati".

- *Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)*

"Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori".

- *Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15.12.1979, n. 625, conv. con mod. nella legge 6.2.1980, n. 15)*

"Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

(omissis)".

- *Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999.*

"Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Commette altresì reato chiunque:

- a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;
- b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;
- c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:
 - i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
 - ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo."

CONTROLLI SPECIFICI

Con riferimento all'area a rischio "APPROVVIGIONAMENTI", l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- formale definizione dell'iter e delle modalità operative per la predisposizione del Piano degli Approvvigionamenti;
- verifica, preliminare alla predisposizione del Piano degli Approvvigionamenti, della correttezza e della congruenza dei fabbisogni espressi da parte delle unità aziendali;
- definizione e approvazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, dell'Avviso di Preinformazione (API);
- pubblicazione del programma delle acquisizioni sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- formale evidenza del monitoraggio periodico del piano dei fabbisogni, anche attraverso la predisposizione di specifica reportistica;
- formale definizione dell'iter e delle modalità operative ai fini della gestione delle operazioni di qualificazione, attraverso la predisposizione del "Regolamento per la Formazione e Gestione dell'Elenco degli Operatori Economici Anas per l'affidamento di Appalti di Lavori, Servizi e Forniture";
- formale definizione dei requisiti necessari agli operatori economici, ai fini della loro qualificazione;
- formale verifica del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici (requisiti di ordine

generale, di idoneità professionale, economico finanziari e tecnici organizzativi), al fine dell'inserimento degli stessi nell'Elenco degli Operatori Economici Anas per l'affidamento di Appalti di Lavori, Servizi e Forniture;

- formale evidenza delle valutazioni effettuate in merito alle richieste di qualificazione ricevute dagli operatori economici;
- formale approvazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, delle valutazioni effettuate in merito alle richieste di qualificazione ricevute dagli operatori economici;
- monitoraggio periodico, al fine di verificare la sussistenza nel tempo dei requisiti degli operatori economici iscritti nell'Elenco degli Operatori Economici Anas per l'affidamento di Appalti di Lavori, Servizi e Forniture;
- formale valutazione della performance degli operatori economici affidatari attraverso il sistema di *Vendor Rating*;
- formale definizione dell'iter e delle modalità operative in relazione ai casi di sospensione e cancellazione dall'Elenco degli Operatori Economici;
- formale definizione delle differenti procedure di affidamento, in base al valore e alle caratteristiche peculiari dell'oggetto dell'affidamento e in conformità con la normativa applicabile;
- formale definizione dell'iter e delle modalità operative per lo svolgimento delle procedure di affidamento;
- formale predisposizione e approvazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, della determina a contrarre;
- verifica, preliminare all'avvio della procedura di affidamento, della correttezza, completezza e congruenza delle richieste di avvio delle procedure di affidamento e della relativa documentazione a supporto;
- verifica, preliminare all'avvio della procedura di affidamento, di: i) presenza della relativa copertura finanziaria; ii) presenza nel piano gare, iii) per gli appalti di lavori, dell'approvazione del relativo progetto esecutivo; iv) per gli appalti ICT e di beni e servizi, ove applicabile, della mancata presenza dei beni oggetto del fabbisogno nella specifica Convenzione/Accordo quadro CONSIP, ovvero nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
- formale autorizzazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, all'avvio della procedura di affidamento;
- formali verifiche di completezza, correttezza e conformità normativa di tutti i documenti / dati predisposti ai fini dello svolgimento delle procedure di affidamento;
- verifica della completezza della documentazione di progetto a base di appalto presente a sistema;
- formale predisposizione e autorizzazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, delle lettere di invito, dei Bandi, dei Disciplinari di Gara, dei Capitolati Speciali di Appalto, delle bozze

- di contratto e degli altri documenti previsti dalla normativa applicabile;
- formale adempimento, nonché relativa verifica sulla corretta esecuzione, degli obblighi di pubblicità, in conformità alla normativa applicabile;
 - formale definizione dell'iter e delle modalità operative per la gestione delle richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici;
 - formale approvazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, delle note di chiarimento predisposte a seguito delle apposite richieste pervenute dagli operatori economici;
 - formale definizione delle modalità operative e dei criteri da rispettare per la nomina dei commissari di gara;
 - formale definizione e verifica dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri delle Commissioni Giudicatrici;
 - formale sottoscrizione di apposita dichiarazione sull'assenza di cause di incompatibilità da parte dei membri delle Commissioni Giudicatrici;
 - formale approvazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, delle nomine dei commissari di gara;
 - formali verifiche volte ad accertare l'esistenza di collegamenti tra due o più operatori partecipanti alla medesima procedura di affidamento;
 - formale definizione preventiva dei criteri di aggiudicazione delle procedure di affidamento, anche in conformità con la normativa applicabile;
 - formale evidenza delle attività svolte dalla commissione aggiudicatrice, mediante la redazione e sottoscrizione di appositi verbali;
 - formale definizione dei criteri e delle modalità di individuazione dei nominativi degli operatori economici da interpellare, nel rispetto del principio di rotazione;
 - formale definizione del numero minimo di operatori economici da interpellare, anche in coerenza con la normativa applicabile;
 - formale approvazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, dell'elenco degli operatori economici da interpellare e formalizzazione dei criteri di individuazione degli stessi;
 - formale definizione delle modalità di registrazione e conservazione delle offerte ricevute, anche in caso di procedura telematica;
 - formale definizione dell'iter e delle modalità operative per lo svolgimento delle analisi di anomalia / congruità in caso di offerte anormalmente basse;
 - formale definizione dell'iter e delle modalità operative per l'esecuzione delle verifiche della documentazione amministrativa, nonché dell'eventuale soccorso istruttorio, presentata dall'aggiudicatario;
 - formali verifiche di completezza e correttezza della documentazione presentata da parte dell'aggiudicatario, preliminari alla predisposizione della proposta di aggiudicazione;

- formale approvazione e sottoscrizione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, delle lettere di esclusione;
- formale predisposizione e sottoscrizione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, dei Provvedimenti di ammissione / esclusione adeguatamente motivati;
- formale approvazione e sottoscrizione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, delle lettere di esclusione;
- formale predisposizione e sottoscrizione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, dei Provvedimenti di ammissione / esclusione adeguatamente motivati;
- formale approvazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, della Determina di Approvazione Aggiudicazione;
- in caso di affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 €, formale richiesta e verifica della documentazione antimafia relativa all'aggiudicatario;
- formale verifica del possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario ed evidenza delle verifiche effettuate mediante predisposizione di apposita "Scheda di Verifica dei Requisiti";
- formale pubblicazione, anche in conformità alla normativa applicabile, degli esiti di gara;
- formale predisposizione, ove previsto dalla normativa applicabile, delle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione dell'appalto;
- formale definizione e approvazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, di schemi contrattuali standard;
- formale sottoscrizione e approvazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, dei contratti stipulati con i soggetti aggiudicatari;
- formale nomina, per ogni affidamento, anche in conformità alla normativa applicabile di un soggetto responsabile (ad es. Direttore dei Lavori, DEC) di verificare che gli obblighi contrattualmente assunti dall'operatore economico siano correttamente adempiuti, provvedendo al costante monitoraggio delle attività da questo svolte;
- verifica e certificazione, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile, da parte del soggetto responsabile, della corrispondenza tra il lavoro / bene / servizio ricevuto dall'operatore economico rispetto a quanto previsto contrattualmente, anche al fine del rilascio del benestare al pagamento, ed emissione del feedback di valutazione necessario per l'aggiornamento dell'Elenco degli operatori economici Anas;
- formale predisposizione e verifica, nei casi di affidamento diretto, delle motivazioni per cui non risulta possibile procedere fare ricorso ad altre procedure di affidamento;
- formale predisposizione e verifica, nei casi di ricorso ad operatore economico non qualificato, delle motivazioni per cui non risulta possibile fare ricorso ad un operatore economico qualificato;

- formale definizione dell'iter e delle modalità operative in caso di modifiche soggettive dell'appaltatore, modifiche del contratto, risoluzione contrattuale e recesso;
- formali verifiche, in caso di modifiche soggettive dell'appaltatore, modifiche del contratto, risoluzione contrattuale e recesso, della completezza, della correttezza, nonché della conformità normativa, della documentazione di supporto e delle relative motivazioni;
- formale approvazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, delle modifiche soggettive dell'appaltatore, delle modifiche del contratto, delle risoluzioni contrattuali e dei recessi esercitati.

3.2 FINANZA

ATTIVITÀ SENSIBILI

- Gestione relazioni con controparti finanziarie
- Gestione tesoreria
- Gestione operazioni finanziarie

FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Art. 25 Quater "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"

Per le singole fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quater D. Lgs. 231/2001, si rinvia al paragrafo 3.1

CONTROLLI SPECIFICI

Con riferimento all'area a rischio "FINANZA", l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- definizione dei criteri di selezione delle offerte presentate dalle controparti finanziarie;
- verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni trasmessi alle controparti finanziarie;
- formale autorizzazione delle operazioni di apertura / modifica / chiusura dei conti correnti della Società, in coerenza con il sistema dei poteri vigente;
- formale autorizzazione, previa adeguata verifica di coerenza e opportunità dei relativi termini e condizioni, alla stipula di rapporti contrattuali con controparti finanziarie;
- formale autorizzazione delle operazioni di movimentazione di denaro tra i conti correnti della Società, in coerenza con il sistema dei poteri vigente e le esigenze operative e finanziarie;
- monitoraggio della corretta applicazione delle condizioni contrattuali da parte delle controparti finanziarie;
- monitoraggio periodico sull'utilizzo delle somme a disposizione di Anas;

- formale definizione dell'iter e delle modalità operative per l'espletamento delle attività connesse alla gestione dei pagamenti e degli incassi;
- verifica della completezza, accuratezza e veridicità della documentazione da trasmettere o ricevere, anche attraverso sistemi informatici, agli istituti bancari / uffici postali, sottoscritta in funzione delle procure in essere;
- verifica della completezza, accuratezza e veridicità delle registrazioni dei pagamenti e delle operazioni di tesoreria, nel rispetto dei principi contabili applicabili;
- formale autorizzazione, in coerenza con il sistema di poteri vigente, delle disposizioni di pagamento;
- sottoscrizione, in coerenza con il sistema di poteri vigente, degli assegni, previa verifica: a) del possesso di procura adeguata alla firma, b) del rispetto dei limiti di importo previsti dalla normativa vigente;
- divieto di eseguire ordini di pagamento da/a soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e per i quali non è indicato importo, nome / denominazione e numero di conto corrente, ovvero qualora non sia assicurata;
- esecuzione di pagamenti a favore del beneficiario esclusivamente sul conto corrente indicato nei contratti / ordini o nella relativa documentazione contabile e a favore della controparte contrattuale, con esclusione della possibilità di effettuare pagamenti: a) in contanti (salvo per importi modici e nel rispetto di quanto previsto nella procedura aziendale per la gestione della cassa); b) su conti cifrati o anonimi; c) in un Paese diverso da quello di residenza o sede del beneficiario o da quello in cui la prestazione è stata eseguita;
- verifica di corrispondenza tra il pagamento disposto, la relativa documentazione di supporto disponibile e l'importo oggetto di pattuizione contrattuale;
- limitazione degli accessi al sistema di *corporate banking*, mediante attribuzione di specifici profili ai procuratori abilitati;
- esecuzione, documentazione, verifica ed approvazione delle riconciliazioni periodiche dei conti transitori movimentati per le operazioni di pagamento e incasso;
- monitoraggio del sistema di *homebanking* con la finalità di accertare la corrispondenza tra gli incassi ed i pagamenti e la documentazione di supporto.

3.3 AMMINISTRAZIONE E FISCALE

ATTIVITÀ SENSIBILI

- Gestione contabilità generale
- Gestione amministrativo-contabile del ciclo passivo

- Gestione amministrativo-contabile del ciclo attivo e recupero crediti
- Gestione contabilità patrimoniale
- Gestione contabilità del personale
- Gestione *closing*

FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Art. 25 Quater "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"

Per le singole fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quater D. Lgs. 231/2001, si rinvia al paragrafo 3.1

CONTROLLI SPECIFICI

Con riferimento all'area a rischio "AMMINISTRAZIONE E FISCALE", l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- formale definizione delle modalità e dei criteri per la creazione, modifica ed eliminazione delle anagrafiche clienti / anagrafiche servizi;
- esistenza di un iter autorizzativo per la creazione / modifica / eliminazione delle anagrafiche dei clienti/anagrafiche servizi;
- formale definizione dell'iter e delle modalità operative per l'espletamento delle attività connesse alla fatturazione attiva;
- previsione di controlli di correttezza e completezza delle fatture attive;
- formale approvazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, delle fatture attive;
- formale definizione dell'iter e delle modalità operative per l'espletamento delle attività connesse alla gestione dei rimborsi richiesti dai clienti;
- formale definizione e verifica dei requisiti necessari a maturare il diritto di rimborso da parte dei clienti;
- previsione di controlli di completezza ed accuratezza della documentazione, a supporto della richiesta di rimborso, nonché verifica circa l'eventuale posizione debitoria del cliente;
- formale autorizzazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, del pagamento del rimborso ai clienti;
- formale definizione dell'iter e delle modalità operative per la gestione del credito e delle insolvenze;
- monitoraggio, da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte, dell'anzianità dei crediti e delle conseguenti azioni di sollecito / piani di rientro;
- formale definizione delle misure cautelative (garanzie) che il cliente deve presentare, al fine di avviare il rapporto con Anas;
- formale approvazione, in coerenza con il sistema di poteri vigente, delle azioni di sollecito del credito da intraprendere nei confronti dei clienti insolventi;

- formale valutazione, in coerenza con il sistema di poteri vigente, in merito all'opportunità di procedere alle azioni legali per il recupero crediti;
- formale autorizzazione, in coerenza con il sistema di poteri vigente, alla svalutazione / stralcio dei crediti;
- monitoraggio dell'effettiva e corretta cancellazione o riclassificazione del credito;
- rispetto di un iter approvativo delle registrazioni di contabilità generale da parte dei relativi responsabili;
- verifiche finalizzate ad accertare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifiche periodiche finalizzate ad accertare la completezza ed accuratezza delle registrazioni contabili;
- formale individuazione dei profili da associare alle utenze per l'accesso al sistema informativo aziendale dedicato alla gestione della contabilità e trasmissione di tali requisiti alla funzione competente per la DICT.
- verifica di completezza e accuratezza delle fatture passive, preventiva alla relativa registrazione a sistema;
- verifica della corrispondenza tra SAL, Certificato di pagamento e i dati contabili registrati a sistema, preliminarmente all'elaborazione dell'elenco delle partite pagabili relative ai lavori;
- verifica dell'elenco delle partite pagabili relativamente alla correttezza delle singole registrazioni e della documentazione giustificativa a supporto, preventiva allo sblocco al pagamento;
- verifica della corrispondenza tra l'ordine di acquisto, bolla e fattura, preliminarmente al pagamento delle fatture passive relative a beni e servizi;
- formale definizione dell'iter e delle modalità operative per la contabilizzazione dei costi e dei relativi dispositivi di pagamento delle indennità espropriative;
- formale definizione dell'iter e delle modalità operative per la contabilizzazione dei costi e dei relativi dispositivi di pagamento dei contenziosi;
- chiara identificazione dei soggetti deputati alla gestione del magazzino, relativamente ai flussi logistici in entrata e in uscita, alle attività di inventario e all'autorizzazione delle registrazioni a sistema connesse a rettifiche inventariali;
- esecuzione e formalizzazione di un inventario periodico volto a verificare la corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza;
- verifica dei disallineamenti emersi durante la conta inventariale (tra giacenza fisica e giacenza contabile);
- formale autorizzazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigenti, della registrazione delle rettifiche inventariali;

- formale definizione dell'iter e delle modalità operative relative alle attività di acquisizione / incremento e dismissione delle immobilizzazioni;
- formale definizione dell'iter e delle modalità operative relative alla gestione delle variazioni della competenza strade;
- formale evidenza dei parametri di valutazione utilizzati per la stima delle poste contabili, in conformità alla normativa applicabile;
- verifiche finalizzate ad accertare la completezza ed accuratezza delle scritture di chiusura ed assestamento, rispetto alla relativa documentazione di supporto e a quanto previsto dai principi contabili di riferimento;
- formale definizione delle tempistiche delle attività per la predisposizione del bilancio;
- verifica della completezza e correttezza delle informazioni inserite nella bozza di bilancio;
- formale approvazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, della bozza di bilancio;
- trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza di bilancio e idonea registrazione di tale trasmissione;
- formale approvazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, del bilancio e dei documenti / dati ad esso allegati;
- esistenza e osservanza di criteri di redazione dei bilanci uniformi e rispetto, in sede di consolidamento, dei principi di correttezza e ragionevolezza nella determinazione dei suddetti criteri;
- definizione dei criteri e delle modalità per l'elaborazione e la trasmissione ad Anas dei dati che confluiscono nel bilancio consolidato da parte delle società controllate soggette al consolidamento, anche mediante la definizione delle responsabilità relative alle varie fasi del processo e le modalità di riconciliazione dei saldi infragruppo;
- sottoscrizione, da parte dei responsabili delle Direzioni / Coordinamenti Territoriali e delle società del Gruppo coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio civilistico / consolidato, di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi.



Anas S.p.A.
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma
www.stradeanas.it